

# CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## ORDINANZA N° 23 del 10/02/2020 IL RESPONSABILE DI SETTORE

ATTESO che il Sig. [REDACTED] nato ad [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] nr. [REDACTED] è rappresentante legale dell'omonima impresa individuale avente p.iva [REDACTED] afferente l'attività di esercizio di vicinato non alimentare, ubicato in Amantea, alla Via [REDACTED];

PRESO ATTO della Scia prot. nr. 357 del 10/01/2020 – pratica Suap nr. 1245/2020 attinente l'avvio dell'esercizio di vicinato sopra detto, nonché di tutta la documentazione allegata a corredo della predetta pratica;

ATTESO che questo Ufficio, in ottemperanza della normativa vigente, ha predisposto e richiesto le opportune verifiche sui requisiti soggettivi ed oggettivi attivando i conseguenti endoprocedimenti collegati alla pratica di che trattasi, tra le quali istanza alla Prefettura di Cosenza avanzata per il tramite del portale BDNA nr. prot. 5648/20200123;

PRESO ATTO della comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente al nr.1896 del 10/02/2020 della Prefettura di Cosenza – Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica – la quale "conferma il provvedimento interdittivo del 20/06/2018" contenente interdittiva ai sensi dell'art. 88 c. 3 del D. Lgs 159/2011 emessa nei confronti del [REDACTED];

VISTA la vigente legislazione in materia ed in particolare gli artt. 67, 83, 91 e 100 del D.Lgs n° 159/2011;

ACCERTATO quindi, che nei confronti dell'impresa individuale [REDACTED] avente p.iva [REDACTED] con sede legale in Amantea [REDACTED], alla Via [REDACTED] n. [REDACTED] sussistono le cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui al decreto legislativo 159/2011;

PRESO ATTO che si rende necessario adottare apposito provvedimento di rigetto della Scia e autorizzazioni amministrative afferenti tali attività e contestuale immediata sospensione dell'esercizio *de quo*;

ATTESA la propria competenza giusto Decreto sindacale nr. prot. 1740 del 05/02/2020;

VISTA la legge nr. 267/2000;

## ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra, con effetto immediato la chiusura dell'esercizio di vicinato settore non alimentare con sede in Amantea, alla Via [REDACTED] nr. [REDACTED] dell'impresa individuale [REDACTED] avente p.iva [REDACTED];

## DISPONE

La notifica della presente ordinanza al legale rappresentante della suddetta impresa, Sig. [REDACTED] nato ad [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) residente in Amantea (CS) alla [REDACTED] nr. [REDACTED] a cura del Comando Polizia Municipale che ne accerterà anche la verifica dell'esecuzione;

La presente ordinanza sarà trasmessa ad opera dell'ufficio SUAP a:

1. Prefettura di Cosenza – Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica;
2. Stazione Carabinieri di Amantea;
3. Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;

nonché all'inserimento nelle pratiche SUAP relative alle suddette attività acquisite per il tramite del portale di CalabriaSUAP;

## AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria. Il responsabile del presente procedimento è il Segretario Comunale Carmela Chiellino in qualità di sostituto del funzionario settore VIII.

Amantea li 10.02.2020

Il Responsabile  
Avv. Carmela CHIELLINO

<b>Città di Amantea</b> (Provincia di Cosenza)
Publicazione Ufficio Pretorio
N° Rep. <b>74</b>
Dal <b>12 FEB. 2020</b>
Al <b>27 FEB. 2020</b>

